

DDL Modifiche alla legge regionale 1 aprile 2014, n.7 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici)

Articolo 1

(Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 1 aprile 2014 n.7 (Organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici))

1. All'articolo 7 della legge regionale 1 aprile 2014 n.7 (Organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici) e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera a) del comma 6 è sostituita dalla seguente:

“a) locali indipendenti e idonei, anche se inseriti in impianti commerciali, oppure punti vendita aperti al pubblico inseriti in altre imprese commerciali, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di commercio;” ;
 - b) al comma 6 bis dopo le parole “all'interno dei locali” sono inserite le seguenti “o punti vendita”.